

R.G. 1518/12
REP. 100/13



TRIBUNALE DI MASSA

R.G. 1518 /12 cui è stato riunito il n. 1524/12

Il Tribunale di Massa, composto dai signori magistrati

Dr.	Giovanni Sgambati	Presidente relatore
Dr.ssa	Antonella Dragotto	Giudice estensore
Dr.	Giampaolo Fabbrizzi	Giudice

riunito in camera di consiglio il 29 gennaio 2013 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I reclami sono fondati e devono essere accolti.

Preliminarmente si osserva che gli odierni reclamanti erano assolutamente legittimati a proporre reclamo in qualità di comunisti, come tali citati nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare da parte di Ferrari Riccardo + 1 di cui quindi erano e sono parte.

Inoltre si condivide l'assunto dei reclamanti secondo cui va ricordato che ci si trova pur sempre di fronte ad una comunione di beni - sia pure beni produttivi, che può essere esercitata, come nel caso di specie avviene, a mezzo la concessione in affitto o la locazione dei beni oggetto della comunione - e non di fronte all'esercizio di un'attività imprenditoriale in forma societaria. Neppure si verte in materia di condominio di edifici. Ne consegue l'applicazione, come si vedrà, di determinate norme e non di altre.

In secondo luogo va precisato che in effetti appare coperta da giudicato fra le parti la questione relativa alla cedibilità o meno delle quote sociali : la possibilità di alienazione e divisione delle quote fu stabilita con lodo arbitrale del 5 gennaio 1898 (doc. 7 produzioni convenuti reclamanti), con conseguente legittimità della partecipazione alla comunione Walton Carrara Successori s.r.l.

Tutto ciò premesso, avendo come noto il reclamo effetto interamente devolutivo, si passa all'esame dei motivi di impugnazione della delibera così come esposti in atto di citazione per valutare o meno la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al primo motivo (**contrarietà al deliberato dell'A.G.**) il Tribunale ritiene di doversi conformare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 267/ 1974 resa in materia di articoli 1105 e 1129 c.c. (quest'ultimo riguardante il caso più ristretto, ma proprio qui dibattuto, di difetto di nomina di amministratori, caso comunque rientrante nella previsione di cui all'art. 1105 IV comma c.c.) secondo cui tali norme, tutelano il diritto, - spettante a ciascun comunista e a ciascun condomino in attuazione della sua facoltà di godimento della cosa comune - che questa venga amministrata (eventualmente concorrendo all'amministrazione nel rispetto delle decisioni della maggioranza). Se l'assemblea non provvede alla nomina degli amministratori questa viene fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Il procedimento che ne consegue è un procedimento di volontaria giurisdizione che si conclude con provvedimento non definitivo, né idoneo a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocato o modificato e da ciò, conclude la Corte, deriva che il ricorso per introdurre il procedimento ex art. 1105 c.c. non deve essere notificato agli altri condomini e non deve obbligatoriamente essere instaurato alcun contraddittorio con gli stessi. Infatti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti nei due articoli non sono diretti a difendere interessi di alcuni condomini in contrasto con altri, ma hanno per oggetto la tutela di un interesse (come detto quello che la cosa comune venga amministrata) che è sempre comune a tutti i condomini. Possono quindi emanarsi solo nel caso in cui questa tutela non venga attuata dagli stessi comunisti ed hanno lo scopo di ovviare ai danni che si produrrebbero in capo a tutti i partecipanti alla comunione nel caso tale inerzia si protraesse. Ciò è tanto vero che, come insegna la dottrina, il diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria (nel diverso caso di delibera assunta ma non eseguita) spetta anche al condomino dissenziente. La maggioranza tuttavia può sempre successivamente provvedere ai sensi dell'art. 1129 e (si aggiunga 1105 c.c.), alla nomina di un amministratore diverso da quello nominato dall'autorità giudiziaria, senza alcuna necessità di (anzi non dovendo) ricorrere a questa, revocando così ed in pratica lo stesso provvedimento giudiziario.

Ritiene il Tribunale che non sia il caso di aggiungere altro a questa chiarissima sentenza del Giudice delle leggi.



Col secondo motivo “**illegittima investitura degli organi societari**” gli attori reclamati lamentano la violazione dell’art. 2479 bis c.c. dettato in materia di società a responsabilità limitata secondo cui l’assemblea dei soci è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti all’assemblea. Invece nel nostro caso il Presidente, Ciofi, era stato indicato nell’avviso di convocazione e ha poi effettivamente presieduto l’assemblea. E’ pacifico che nessuno si è opposto all’assunzione della Presidenza da parte di Ciofi e nessuno ha sollevato alcuna questione.

Ciò premesso il collegio osserva da un lato che non si vede per quale motivo dovrebbe applicarsi alla comunione dei beni di Vinca il disposto dell’art. 2479 bis dettato in materia di società a responsabilità limitata. Ritiene invece il collegio che in materia di assemblea dei comunisti vigano principi di libertà delle forme, ivi comprese quelle di designazione del Presidente, e che ben possa assumere la Presidenza, come del resto quasi sempre accade anche nelle assemblee di condominio, uno dei comunisti su sua iniziativa, non seguita da alcuna contestazione da parte di chicchessia. In tale ultimo caso può inoltre ritenersi che vi sia stata una specie di designazione tacita o in fatto per acquiescenza, così come accaduto nel nostro caso, non essendosi nessuno opposto all’assunzione della Presidenza da parte di Ciofi.

Col terzo motivo si censurano i **criteri di ammissione all’assemblea**. A parte il fatto che si tratta dei medesimi criteri suggeriti dal Tribunale di Massa (documento di identificazione e autocertificazione della propria qualità di socio) all’amministratore Giudiziario già in carica, ritiene il Tribunale che non siano suscettibili di assumere di per sé la valenza di motivo di invalidità di una delibera assembleare i criteri adottati per ammettere persone all’assemblea dei comunisti, laddove l’applicazione di detti criteri non conduca alla partecipazione di soggetti non legittimati a farlo, cosa che non risulta sia accaduta o meglio che gli stessi attori che hanno impugnato la delibera non hanno mai allegato.

Col quarto motivo si lamenta, senza peraltro addurre i motivi giuridici di tale affermazione, che sarebbe illegittimo aver posto all’ordine del giorno ed aver votato la **ratifica dell’operato dei vecchi amministratori**. La censura appare affetta da motivi di nullità posto che non sono in alcun modo chiarite le ragioni giuridiche di tale



3

illegittimità. Si lamenta poi che l'approvazione del regolamento sarebbe avvenuta senza la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1138 comma III c.c.: in questo caso la censura appare quasi sorprendente, non essendo in alcun modo comprensibile il motivo per cui alla comunione dei beni dovrebbe applicarsi l'art. 1138 comma III dettato in materia di condomini di edifici. Tra l'altro in questo caso non si può neppure sostenere che l'art. 1138 c.c. si debba applicare in carenza di norma specifica in materia di comunione, in quanto vi è invece l'art. 1106 c.c. che stabilisce la maggioranza con cui si può procedere all'approvazione del regolamento. Si tratta della stessa maggioranza di cui all'art. 1105 c.c. ossia la maggioranza semplice delle quote, ciò che nel caso di specie è quanto avvenuto.

Allo stato non sussiste il fumus neppure con riguardo **all'inadeguatezza delle forme di pubblicità dell'assemblea**. Al contrario gli stessi reclamati affermano che è stata data pubblicità all'iniziativa sia su organi di stampa diffusi in ambito locale, sia sul Corriere della Sera, diffuso in ambito nazionale, sia infine a mezzo manifestai affissi nei comuni interessati. In tal modo senza dubbio hanno potuto conoscere dell'assemblea sia le persone residenti in loco che le persone residenti altrove, tanto vero che vi è stata una elevata partecipazione alla stessa.

Con il successivo motivo inerente alla **conduzione e costituzione dell'assemblea** si assume nuovamente ed in modo del tutto acritico che all'assemblea avrebbe dovuto applicarsi il disposto dell'art. 1136 c.c. in materia di condominio di edifici che, per la validità delle deliberazioni all'assemblea in prima convocazione richiede la maggioranza di almeno due terzi delle quote.

In realtà al caso di specie non può che applicarsi l'art. 1105 c.c. che prevede che l'assemblea dei comunisti possa validamente riunirsi e deliberare, senza distinzione di numero progressivo di convocazione, con la metà delle quote. Resta davvero oscuro il motivo per cui di fronte ad una norma specificamente dettata per la comunione i reclamati pretendano, nuovamente, di applicare una norma in materia di condominio di edifici, tra l'altro in presenza dell'art. 1139 c.c. che rimanda alle norme sulla comunione per quanto non espressamente previsto in materia di condominio, e non viceversa.



Quanto poi al **computo delle quote** si osserva da un lato che le quote sono state correttamente conteggiate sui 40 stipiti superstiti così come risultanti dalla perizia Monzani nel lontano 1906 e sulla base delle quali la comunione è stata successivamente amministrata sino ad oggi ; che il giudizio in proposito è ancora pendente; infine che gli attori reclamati non hanno dato alcuna prova che un diverso computo degli stipiti poi trasformati in quote cinquecento millesimali porterebbe a maggioranze tanto diverse da travolgere le odierne delibere (che, non si dimentichi, sono state adottate da una maggioranza ben maggiore del 50% , e superiore al 65%).

Inoltre ritengono gli attori che sarebbe **nulla la nomina degli amministratori** perché occorreva previamente la destituzione (giudiziale) degli amministratori nominati dall'autorità Giudiziaria. Si aggiunge poi che per nominare un amministratore precedentemente destituito per gravi inadempienze è indispensabile il voto favorevole del 100% (unanimità) dei partecipanti alla comunione.

Benché confusi, si tratta di due profili diversi. Il primo rientra in quanto detto in ordine al primo motivo di impugnazione della delibera: una volta venuta meno l'inerzia amministrativa della comunione viene meno anche la carica dell'amministratore giudiziale, senza necessità di (ed anzi non dovendo) ricorrere all'autorità giudiziaria. Quanto al secondo profilo ancora una volta e senza nessun motivo giuridico, anzi con un'operazione ermeneuticamente scorretta come sopra rilevato perché contraria all'art. 1139 c.c., gli attori reclamati pretendono di applicare alla comunione una norma, l'art. 1129 c.c., dettata invece in materia di condominio di edifici in base alla quale alcuni autori riterrebbero non rieleggibili amministratori destituiti, se non all'unanimità.

Inoltre, come correttamente precisato dai reclamanti, con il provvedimento 31 maggio 2011 della Corte di appello di Genova non si erano affatto destituiti precedenti amministratori, ma solo preso atto della non avvenuta *prorogatio* degli stessi (e dell'inerzia dell'organo amministrativo di fatto), provvedendosi a nominare un amministratore giudiziale. In ogni caso non si può certo negare che non si è mai verificata revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 1129 c.c. e cioè per gravi irregolarità, omesso rendiconto nel biennio od omessa comunicazione di una citazione perché la Corte di Appello di Genova non è certo mai entrata nell'esame del merito di siffatte circostanze.



5

Infine per quanto riguarda l'affermato **impedimento a partecipare all'assemblea dell'Avvocato Franco Perfetti in qualità di delegato di Federici Angiolino** risulta assorbente l'osservazione secondo cui trattasi di motivo di impugnazione (e quindi di domanda) non dedotto dagli attori nei termini di legge (trenta giorni dall'assemblea e relative deliberazioni) e in merito al quale quindi sono incorsi in insanabile decadenza. Sul punto vedi Cass. n. 13732/05; Cass. n. 740/07; Cass. 4973/07 in materia di impugnazione delibere dei comunisti; più in generale in materia societaria Cass. n. 14467/05. In ogni caso poi non risulta contestato che il delegato di Federici abbia alla fine partecipato all'assemblea e votato per cui non si vede di cosa ci si possa lamentare. In conclusione difettando il fumus boni iuris dell'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea dei comunisti dei beni sociali di Vinca del 1 luglio 2012 deve accogliersi il reclamo e per l'effetto revocarsi integralmente l'ordinanza impugnata.


p.q.m.

il Tribunale accoglie i reclami e per l'effetto revoca integralmente l'ordinanza 31 agosto 2012 con cui sono state sospese le delibere assunte dall'assemblea dei comunisti dei beni sociali di Vinca del 1 luglio 2012.

Spese alla pronuncia definitiva.

Massa, 29 gennaio 2012

Il Giudice estensore
(Dr. Antonella Dragotto)



Il Presidente
(Dr. Giovanni Sgambati)

